



VERBALE DI ACCORDO

Addì, 31 marzo 2009, presso la sede dell'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, si sono incontrati:

per ETAM ITALIA s.r.l.	Emmanuel Locati e Stefania Calvano
per Unione CTSP	Roberta Rossetti
per Filcams-CGIL Nazionale	Grazia Gabrielli
per Fisascat-CISL Nazionale	Daniela Rondinelli
per Ulftucs-UIL Lombardia, con delega Nazionale	Roberto Pennati
le RSA del punto vendita di Sesto S.Giovanni	Marla Patrizia Floris

premesse che:

- ETAM ITALIA s.r.l. (di seguito la "Società"), con comunicazione inviata in data 3 febbraio 2009 (di seguito la "Comunicazione"), ha avviato una procedura di riduzione del personale (di seguito la "Procedura") ex artt. 4 e 24 della Legge 223/91, per la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità di n. 56 lavoratori, motivata dalla riduzione di attività e conseguente chiusura dei punti vendita di Bologna, Genova, Lonato (BS), Sesto S.Giovanni (MI), Torino, Trieste, Torreano di Martignacco (UD) e Orio al Serio (BG);
- negli incontri tenutisi in sede sindacale in data 10 febbraio, 26 febbraio e 18 marzo u.u.ss. nonché in data odierna, tra la Società e le OO.SS./RSA (di seguito congiuntamente le "Parti") sono state illustrate, esaminate e discusse le cause che hanno determinato la situazione di eccedenza di personale, di cui alla Comunicazione (che qui si intende, peraltro, integralmente richiamata) e sono state analizzate tutte le possibili soluzioni alternative al problema degli esuberanti;
- i punti vendita di Genova e Lonato (BS) sono necessariamente già stati chiusi dalla Società, che ha provveduto a considerare in aspettativa retribuita i lavoratori ivi occupati;
- ritenendo necessarie ulteriori ed approfondite riflessioni per la fattiva ricerca di ogni possibile soluzione al problema degli esuberanti, le Parti hanno convenuto sulla necessità di prorogare i termini relativi alla fase sindacale della procedura fino alla data odierna;
- nelle more della Procedura, anche a seguito del confronto tra le Parti:
 - ❖ la Società si è resa disponibile ad una nuova ed ulteriore verifica circa la riorganizzazione ipotizzata, riuscendo così a garantire il mantenimento del personale occupato presso il punto vendita di Sesto S.Giovanni (MI), che così non verrà più ricompreso tra gli esuberanti;
 - ❖ la Società ha altresì finalizzato il passaggio dei dipendenti in carico presso il punto vendita di Torino ad altra Azienda del settore e, pertanto, anche i dipendenti di tale negozio non verranno più ricompresi tra gli esuberanti. In particolare, dando così le Parti atto che ogni informativa eventualmente dovuta in merito si considera ad ogni effetto rilasciata, la Società conferma che il passaggio dei lavoratori avverrà con il mantenimento del CCNL Terziario, del trattamento economico e normativo da ultimo in atto e dell'anzianità maturata, pur se con la liquidazione da parte della Società delle competenze di fine rapporto maturate all'atto del passaggio;
 - ❖ la Società ha comunicato il mantenimento del negozio di Orio al Serio (BG), pur se con una struttura ridotta rispetto alla precedente (anche in considerazione della dismissione di parte della merceologia trattata -abbigliamento-) e, quindi, con la necessità di procedere comunque al licenziamento di parte del personale, risultante ancora in esubero;
 - ❖ a seguito delle dimissioni spontanee rassegnate da una lavoratrice occupata presso il punto vendita di Bologna, gli esuberanti presso tale unità si sono ridotti a 14;
- a seguito di tutti gli approfondimenti effettuati nell'esame congiunto, e valutata ogni alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro, le Parti si danno atto che non sussistono alternative alla collocazione in mobilità del personale ancora ad oggi in esubero;

tutto ciò premesso

si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. La Società procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori di cui alla Comunicazione sopra richiamata ad oggi ancora in esubero (massimo n. 35), individuati nei punti vendita di cui alla comunicazione, con esclusione dei punti vendita di Sesto S. Giovanni (MI) e Torino, secondo i criteri di legge ex art. 5, Legge 223/91.
3. Con riferimento al punto vendita di Orio al Serio (BG) ed in considerazione di quanto in premessa, la Società conferma la disponibilità ad un parziale mantenimento del personale occupato, con la riduzione ad un massimo di 3 esuberi. In considerazione della peculiarità della situazione verificatasi e di cui in premessa, al fine di ricercare, laddove praticabile, una soluzione non traumatica al residuo problema dell'esubero relativo a tale punto vendita, fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, le Parti convengono di procedere utilizzando in via prioritaria il criterio della non opposizione al licenziamento (c.d. "volontarietà") da manifestarsi entro il 30 aprile 2009. Qualora il criterio sopra individuato non risolvesse il problema dell'esubero, la Società e le OO.SS. Territoriali si incontreranno al fine di raggiungere un accordo relativo alla riorganizzazione del monte ore complessivo necessario e sufficiente alla corretta gestione del punto vendita, così da poter risolvere il problema di esubero mantenendo l'occupazione.
4. La risoluzione dei rapporti di lavoro avverrà nei tempi previsti dalla normativa vigente, considerando comunque reciprocamente assolto alla data di risoluzione ogni obbligo per quanto attiene al preavviso e/o alla relativa indennità sostitutiva.
5. In aggiunta al TFR, ai ratei di mensilità aggiuntive maturati e ad eventuali ferie/permessi retribuiti maturati e non goduti, la Società erogherà ai lavoratori che accetteranno la collocazione in mobilità, rinunciando all'impugnazione del licenziamento, un sostegno economico lordo ad integrazione del TFR quale incentivo all'esodo pari alla somma di:
 - ❖ 7 mensilità lorde, maggiorate dei ratei di 13ma e 14ma mensilità;
 - ❖ un importo pari all'indennità sostitutiva del preavviso lorda contrattualmente prevista, essendo comunque preavviso / indennità sostitutiva del preavviso considerati reciprocamente assolti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed espressamente rinunciati dal lavoratore.Tale importo sarà erogato solo previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale in sede sindacale / amministrativa ai sensi dell'art. 411 c.p.c., 3° comma, con rinuncia all'impugnazione del licenziamento e ad ogni ulteriore rivendicazione e/o pretesa derivante da e/o connessa con lo svolgimento e la risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti si danno, infine, atto di avere esperito ed esaurito in data odierna, con esito positivo, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

per ETAM ITALIA s.r.l.






per Unione CTSP

per Filcams-CGIL

per Fisascat-CISL

per Uiltucs-UIL

le RSA


.....

.....

.....

.....

.....